

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 427 del 4 agosto 2022.

“Approvazione disegno di legge: 'Requisiti per la nomina dei direttori dei Parchi archeologici in Sicilia’”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, concernente: “Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche e integrazioni;

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ed, in particolare, l'art. 14;

VISTO l'articolo 15, comma 10, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, che così recita: 'Alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 le parole 'Assessore regionale per i Beni culturali ed ambientali e per la Pubblica istruzione' e le parole 'Assessorato regionale dei Beni culturali ed ambientali e della Pubblica istruzione', ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole 'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana' ed 'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana';

VISTO il disegno di legge recante: “Requisiti per la nomina dei direttori dei Parchi archeologici in Sicilia”, predisposto dall'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione;

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;

SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge recante: “Requisiti per la nomina dei direttori dei Parchi archeologici in Sicilia”, nel testo che, unitamente alla relazione illustrativa, è allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI

Il Presidente

MUSUMECI

AM

Disegno di legge:

'Requisiti per la nomina dei direttori dei Parchi archeologici in Sicilia'.

RELAZIONE

Il presente disegno di legge intende attualizzare, al vigente quadro normativo nazionale e regionale, la legge regionale n. 20 del 3 novembre 2000 recante 'Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia'.

Il testo normativo prevede, infatti, che i direttori del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e degli altri Parchi della Regione Siciliana siano nominati tra i dirigenti tecnici del previgente Assessorato regionale dei beni culturali e della pubblica istruzione (oggi Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana).

La citata normativa non è, tuttavia, più allineata con la riforma del pubblico impiego regionale, in quanto è oggi soppressa la categoria dei dirigenti tecnici ed amministrativi che sono confluiti nella terza fascia del ruolo unico dirigenziale.

La possibilità di conferimento dell'incarico di direttore del Parco viene, pertanto, estesa all'intera platea dei dirigenti del ruolo unico regionale, a prescindere dal ramo di appartenenza.

L'attuale proposta di cui all'articolo 2 ha lo scopo di coordinare la normativa regionale con la c.d. Riforma Franceschini (art. 14, c. 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106), secondo cui il sistema di nomina dei direttori dei Parchi avviene mediante ricorso a professionalità esterne all'Amministrazione, munite di particolare e comprovata qualificazione in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, nonché in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura. L'obiettivo è quello di valorizzare, mediante specifiche e qualificate professionalità, un settore che presenta specificità tecniche di elevato valore ed interesse, con l'esigenza di adeguamento dei servizi offerti dai Parchi agli standard nazionali ed europei.

La normativa proposta trova applicazione esclusivamente nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, riferiti alle strutture dirigenziali intermedie.

Disegno di legge:

'Requisiti per la nomina dei direttori dei Parchi archeologici in Sicilia'.

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e ss.mm.ii.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'ad un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato da almeno dieci anni' ed al comma 1 dell'articolo 22 le parole 'ad un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana' sono sostituite dalle parole 'ad un dirigente del ruolo unico dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10'.

Art. 2

Requisiti per la nomina del direttore del Parco

1. In armonia con quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, gli incarichi di cui agli articoli 10 e 22 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere parimenti conferiti, con procedure di selezione pubblica e per una durata da tre e cinque anni, a soggetti esterni all'Amministrazione di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, nonché in possesso di una documentata esperienza anche manageriale di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, nel rispetto dei contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, riferiti alle strutture dirigenziali intermedie previste nel decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n. 9. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le modalità e i criteri applicativi della presente norma.

Art. 3

Disposizioni finali

1. La presente legge è pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.